



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 101/A, e 102/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Giacomo SOPRANO, calciatore della società SAN MARCO SEVERGLIANO, Cristian STORTONI, calciatore Capitano della U.S. COMUNANZA, Marco POLIDORI, calciatore Vice Capitano della U.S. COMUNANZA e Mauro ELEUTERI, dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S. COMUNANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo SOPRANO per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4 e 61, comma 6, delle NOIF, partecipato in posizione irregolare, poiché tesserato con la società A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO e sostituendosi al calciatore Nicola SOPRANO indicato nella distinta gara, nelle file della società U.S. COMUNANZA alla gara di campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D, U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015;

Cristian STORTONI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4 e 61, comma 6, delle NOIF, sottoscritto la distinta di gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 consentendo la partecipazione del calciatore Giacomo SOPRANO sostitutosi al calciatore Nicola SOPRANO;

Marco POLIDORI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7, comma 2, e 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF, consentito la partecipazione alla gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 del calciatore Giacomo SOPRANO sostitutosi al calciatore Nicola SOPRANO;

Mauro ELEUTERI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 1, delle NOIF, consentito la partecipazione alla gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 del calciatore Giacomo SOPRANO sostitutosi al calciatore Nicola SOPRANO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Giacomo SOPRANO, Cristian STORTONI, Marco POLIDORI e Mauro ELEUTERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Giacomo SOPRANO, di 1 giornata di squalifica in Campionato nei confronti del

Sig. Cristian STORTONI, di 2 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Marco POLIDORI e di 40 giorni di inibizione al Sig. Mauro ELEUTERI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri ANGELO BIANCHI, Presidente della A.S.D. POPOLI CALCIO, FERNANDO LUCANTONI, allenatore di base della A.S.D. POPOLI CALCIO, TONINO MARTINO, Dirigente accompagnatore della A.S.D. POPOLI CALCIO e della società stessa A.S.D. POPOLI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. ANGELO BIANCHI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art 38, comma 1 delle N.O.I.F., e all'art 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, impegnato come allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO il Sig. FERNANDO LUCANTONI in assenza del tesseramento dall'inizio della stagione fino al 9 dicembre 2014 e per aver consentito che, nella stagione sportiva 2014/2015, il ruolo di allenatore venisse di fatto esercitato, in occasione degli allenamenti infrasettimanali e delle partite di campionato, dal sig. TONINO MARTINO, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società come Dirigente accompagnatore;

Sig. FERNANDO LUCANTONI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1 delle N.O.I.F. e all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, ancor prima del tesseramento, il ruolo di allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO, figurando in tale veste in distinta e per aver, successivamente alla regolazione della propria posizione intervenuta il 9 dicembre 2014, consentito al Sig. TONINO MARTINO, soggetto privo della prescritta abilitazione e figurante nell'organigramma societario quale Dirigente accompagnatore, di occuparsi, in sua vece, della conduzione tecnica della A.S.D. POPOLI CALCIO;

Sig. TONINO MARTINO per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, di fatto assunto, nella stagione sportiva 2014/2015, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO, durante gli allenamenti e le partite di campionato, alle quali, stando alle distinte di gara, presenziava in veste di Dirigente accompagnatore;

società A.S.D. POPOLI CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANGELO BIANCHI in proprio e nell'interesse della A.S.D. POPOLI CALCIO in qualità di Presidente e legale rappresentante, dal Sig. FERNANDO LUCANTONI, allenatore di base della A.S.D. POPOLI CALCIO e dal Sig. TONINO MARTINO, Dirigente accompagnatore della A.S.D. POPOLI CALCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione per il Sig. ANGELO BIANCHI, 2 mesi di squalifica per il sig. FERNANDO LUCANTONI, 4 mesi di inibizione per il Sig. TONINO MARTINO e € 334,00 di ammenda per la società A.S.D. POPOLI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio